

Ruoli e Interrelazioni nella Sicurezza sul Lavoro

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Datore di Lavoro · Dirigente · Preposto · RSPP · RLS · Medico Competente

Il D.Lgs. 81/08 costruisce il sistema di prevenzione su un vertice non delegabile (Datore di Lavoro), una linea gestionale (Dirigente → Preposto), un supporto tecnico (RSPP), una tutela sanitaria (Medico Competente) e la partecipazione dei lavoratori (RLS). Ogni figura ha responsabilità distinte ma complementari.

Nota metodologica: questa scheda è stata aggiornata sulla base della valutazione critica della versione originale. Le principali correzioni riguardano: inserimento del Datore di Lavoro e del Medico Competente, rettifica degli articoli normativi del Dirigente, revisione completa della matrice RACI, chiarimento delle responsabilità di RSPP e RLS.

1. Le sei figure chiave

Datore di Lavoro

(art. 2 lett. b · artt. 17-18 D.Lgs. 81/08)

Vertice del sistema di prevenzione. Titolare degli obblighi non delegabili che fondano la responsabilità penale primaria.

Obblighi principali

- Elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) — NON DELEGABILE
- Nominare il RSPP — NON DELEGABILE
- Nominare il Medico Competente (ove previsto)
- Garantire l'organizzazione complessiva della sicurezza
- Fornire DPI e attrezzature sicure
- Garantire informazione, formazione e addestramento

Poteri

- Poteri decisionali assoluti in materia di sicurezza
- Potere di spesa primario
- Delega di funzioni (art. 16) a soggetti con poteri e mezzi adeguati
- Posizione di garanzia: non può escludere la propria responsabilità

Dirigente

(art. 2 lett. d · art. 18 D.Lgs. 81/08 — obblighi condivisi con il DdL)

Attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Il suo ruolo dipende dalla delega formale ricevuta.

Obblighi principali

- Organizzare la sicurezza nelle attività di competenza

Poteri

- Poteri decisionali e di spesa (nei limiti della delega ricevuta)

- Attuare le misure del DVR nel proprio ambito
- Fornire DPI e attrezzature sicure
- Garantire informazione e formazione
- Vigilare sul rispetto delle norme

- Gestione risorse umane
- Potere gerarchico sui preposti
- Δ Il potere di spesa non è automatico: dipende dall'assetto aziendale e dalla delega formale

Preposto

(art. 2 lett. e · art. 19 D.Lgs. 81/08)

Sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione operativa delle direttive ricevute. È il livello più vicino ai lavoratori e l'ultimo presidio della sicurezza sul campo.

Obblighi principali

- Vigilare sul rispetto delle norme
- Verificare l'uso corretto dei DPI
- Segnalare anomalie o rischi immediatamente
- Sospendere attività pericolose
- Informare i lavoratori sui rischi specifici

Poteri

- Vigilanza e controllo operativo
- Segnalazione formale
- Sospensione immediata di attività rischiose

RSPP

(art. 2 lett. f · art. 33 D.Lgs. 81/08)

Consulente tecnico del datore di lavoro in materia di sicurezza. Non ha posizione di garanzia, ma può rispondere per colpa professionale autonoma (non solo per concorso) in caso di errori tecnici rilevanti.

Obblighi principali

- Individuare i fattori di rischio
- Collaborare alla redazione del DVR
- Elaborare misure preventive e procedure
- Proporre programmi di formazione
- Supporto tecnico al datore di lavoro

Poteri

- Potere tecnico-consultivo
- Nessun potere gerarchico
- Nessun potere di spesa autonomo
- Δ Può avere responsabilità penale autonoma (giurisprudenza consolidata) — non solo concorso

Medico Competente

(art. 2 lett. h · artt. 25-42 D.Lgs. 81/08)

Figura professionale responsabile della sorveglianza sanitaria. Collabora alla valutazione dei rischi e esprime giudizi di idoneità alla mansione.

Obblighi principali

- Effettuare la sorveglianza sanitaria
- Collaborare alla valutazione dei rischi e al DVR
- Esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
- Informare i lavoratori sui risultati degli accertamenti
- Partecipare alla riunione periodica di sicurezza

Poteri

- Potere tecnico-sanitario
- Giudizio di idoneità (vincolante per il datore di lavoro)
- Nessun potere gerarchico
- Responsabilità penale/professionale per omessa sorveglianza o giudizio errato

RLS

(artt. 47–50 D.Lgs. 81/08)

Rappresenta i lavoratori sugli aspetti della salute e sicurezza. Non ha responsabilità penali specifiche in materia di sicurezza sul lavoro, ma può rispondere per comportamenti personali gravi.

Obblighi principali

- Accedere ai luoghi di lavoro
- Essere consultato su DVR e misure di prevenzione
- Ricevere informazioni e documentazione
- Promuovere proposte migliorative
- Ricorrere agli organi di vigilanza se necessario

Poteri

- Consultazione obbligatoria (diritto soggettivo)
- Accesso alle informazioni
- Segnalazione formale dei rischi
- Nessuna posizione di garanzia penale in materia di sicurezza

2. Matrice RACI — Chi fa cosa

R = Responsible (esegue) · A = Accountable (decide/risponde) · C = Consulted (consultato) · I = Informed (informato)

Attività	Datore di Lavoro	Dirigente	Preposto	RSPP	RLS
Valutazione rischi (DVR)	A	C	I	R	C
Misure di prevenzione	A	A	C	R	C
Procedure di sicurezza	A	A	C	R	I
Informazione lavoratori	A	A	R	C	I
Formazione lavoratori	A	A	C	C	C
Vigilanza operativa	I	C	R	I	I
Segnalazione situaz. pericolose	I	C	R	C	R
Scelta e fornitura DPI	A	A	C	C	C
Controllo uso DPI	I	C	R	I	I
Gestione emergenze	A	A	R	C	I
Indagine infortuni	A	A	C	R	C
Consultazione lavoratori (RLS)	C	C	I	C	R
Sorveglianza sanitaria	A	I	I	C	C

⚠ **Correzione rispetto alla versione originale: il Datore di Lavoro è stato aggiunto come colonna distinta. La responsabilità (A) per DVR, Formazione e DPI è stata spostata dal Dirigente al Datore di Lavoro, in quanto obblighi non delegabili o primariamente imputabili al vertice aziendale. Il Medico Competente è stato inserito (sorveglianza sanitaria).**

3. Responsabilità penali e posizioni di garanzia

Figura	Responsabilità	Formula giuridica	Casi tipici
Datore di Lavoro	Penale primaria / non delegabile	Posizione di garanzia	DVR non redatto, RSPP non nominato, formazione omessa
Dirigente	Penale/organizzativa	culpa in organizzando	Omessa org. sicurezza, mancata formazione, DVR non attuato
Preposto	Penale/vigilanza	culpa in vigilando	Tolleranza comportamenti pericolosi, mancato controllo DPI
RSPP	Tecnica/professionale (colpa autonoma o concorrente)	Colpa professionale	Valutazione rischi errata, mancata segnalazione di rischi evidenti
Medico Competente	Penale/professionale (sorveglianza sanitaria)	Colpa professionale	Omessa sorveglianza, giudizio di idoneità errato

RLS	Nessuna penale specifica in materia di sicurezza*	Funzione rappresentativa	*Può rispondere per comportamenti personali gravi, non per la sicurezza in sé
------------	---	--------------------------	---

La “posizione di garanzia” è il fondamento della responsabilità penale in materia di sicurezza sul lavoro: chi la ricopre ha l'obbligo giuridico di impedire eventi lesivi (art. 40 c.p.).
 Il Datore di Lavoro ha una posizione di garanzia originaria; alcuni suoi obblighi sono non delegabili, mentre altri possono essere trasferiti tramite delega di funzioni.
 Il Dirigente e il Preposto sono titolari di una posizione di garanzia per legge e in relazione alle funzioni concretamente esercitate, anche di fatto.
 L'RSPP e il Medico Competente non hanno posizione di garanzia, ma possono rispondere penalmente per colpa professionale o concorso nel reato.
 L'RLS non ha posizione di garanzia né responsabilità penali specifiche in materia di sicurezza.

4. Delega di funzioni (art. 16 D.Lgs. 81/08)

La delega di funzioni permette al Datore di Lavoro di trasferire obblighi e responsabilità ad altri soggetti (es. Dirigente). Requisiti per la validità:

Requisiti di validità	Limiti della delega
<ul style="list-style-type: none"> • Forma scritta con data certa • Il delegato deve possedere competenza e professionalità adeguate • Attribuzione dei poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa • Accettazione scritta del delegato • Pubblicità adeguata della delega 	<ul style="list-style-type: none"> • Non delegabili: redazione DVR e nomina RSPP • Non esonera il DdL dall'obbligo di vigilanza sull'operato del delegato • La delega non libera completamente dalla responsabilità penale in caso di mancata vigilanza • Sub-delega possibile solo se espressamente autorizzata

5. Criticità più frequenti nelle aziende

Criticità	Descrizione e corretto inquadramento
Confusione Dirigente / Preposto	Il dirigente organizza la sicurezza; il preposto la controlla sul campo. Sono due livelli distinti della catena gerarchica.
RSPP come responsabile operativo	Il RSPP consiglia e supporta tecnicamente, non decide. Le scelte operative e la responsabilità primaria restano al Datore di Lavoro e al Dirigente.
RLS consultato a posteriori	La consultazione dell'RLS deve avvenire prima delle decisioni (es. DVR), non come atto formale successivo.
Delega senza poteri di spesa	Una delega valida deve trasferire anche i poteri economici necessari. Senza di essi, la responsabilità non si trasferisce efficacemente.
Medico Competente nominato pro forma	Il MC deve essere coinvolto attivamente nella valutazione dei rischi, non solo per la firma sul DVR.

Regola d'oro

Il preposto non è responsabile perché l'infortunio è accaduto, ma se non ha fatto ciò che poteva fare per evitarlo.